



Decisione/1101/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4978/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4978/TFNSVE/2025-2026, 4978 - Ricorso proposto dalla società ASD ISOLA RIZZA ROVERCHIARA (matricola 952923) contro la società ASD CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB (matricola 952714) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore VINERBINI ENRICO (matricola 3862678) e TEMPO MATTIA (matricola 3862676);

In data 28.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha incardinato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Vinerbini Enrico (Matricola 3862678) e Tempo Mattia (Matricola 3862676).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

I premi sono stati quantificati nei seguenti importi: Vinerbini Enrico (Matricola 3862678) nella misura di euro 209,00



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(duecentonove/00), Tempo Mattia (Matricola 3862676) nella misura di euro 126,00 (centoventisei/00), per un importo complessivo pari ad euro 335,00 (trecentotrentacinque/00), come da citate attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

In data 30.06.2026, la ricorrente ASD ISOLA RIZZA ROVERCHIARA (952923) depositava dichiarazione mediante la quale dava atto dell'intervento accordo tra le Parti, unitamente a contabile del bonifico effettuato dalla resistente ASD CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB (952714) in data 29.06.2026.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- preso atto dell'intervenuto pagamento di quanto dovuto da parte della resistente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell'intervenuto pagamento del premio di formazione da parte della resistente, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai